



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G.E. Barbuzzi - Presidente

Prof. Avv. M. de Mari - Membro

Prof. Avv. Ugo Minneci – Membro Supplente

Avv. N. Mincato – Membro

Prof. Dott. P. Esposito – Membro

Relatore: Prof. Avv. U. Minneci

Nella seduta del 5 maggio 2023, in relazione al ricorso n. 8827, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente, che si definisce da tempo cliente dell'Intermediario convenuto, riferisce:

- di avere rilevato in data 10 febbraio 2021, tramite accesso al servizio di *home banking* a sua disposizione, che alcuni titoli trattati sul mercato OTC americano ed acquistati anni prima con l'assistenza del personale della Banca convenuta – segnatamente i titoli Chromocure ord. e Sunrise Consulting ord. – avevano fatto registrare significati rialzi dei rispettivi corsi;
- di essersi recato il successivo 18 febbraio in filiale e di avere disposto, su consiglio dell'addetto all'ufficio titoli ("referente"), la vendita di alcuni titoli, parimenti

trattati sul mercato americano OTC, risultanti in perdita, in modo da generare minusvalenze da portare in compensazione con le attese plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni Chromocure e Sunrise;

- di avere impartito, il giorno successivo, le istruzioni di vendita anche in relazione alle predette azioni, con la clausola “al meglio”;

- di avere appreso, nei giorni immediatamente successivi, che la Banca non aveva dato esecuzione a nessuna delle disposizioni impartite (pur avendole regolarmente accettate e prese in carico) a causa di non meglio precisate “*condizioni di mercato [che] non ne hanno permesso l’esecuzione*”;

- di essere venuto successivamente a conoscenza della circostanza che, in realtà, gli ineseguiti sarebbero dipesi dal fatto – ignoto non solo all’odierno Ricorrente, ma allo stesso suo referente – che l’Intermediario non operava più sul mercato OTC americano;

- di essersi, quindi, trovato nella necessità di chiedere l’immediato trasferimento dei propri titoli presso altro intermediario, ove nel frattempo aveva all’uopo acceso un deposito titoli, onde dar seguito alla dismissione, contestualmente chiedendo all’Intermediario qui convenuto l’estinzione del dossier titoli originario, non appena concluso il trasferimento.

Contestando all’Intermediario anche il fatto di avere provveduto al trasferimento del *dossier* con ritardo e “a singhiozzo”, tanto che la vendita delle azioni – curata dalla banca ricevente – sortiva risultati assai modesti a causa del loro valore che, nel frattempo, si era drasticamente dimezzato, il Ricorrente conclusivamente chiede:

“1) accertarsi e dichiararsi la violazione da parte [... dell’Intermediario] delle prescrizioni del D.Lgs 24.02.1998 n. 58 e relative norme regolamentari di attuazione – segnatamente dell’art. 21 T.U.F. e degli artt. 36 e seguenti, CONSOB n. 20307/2018 – degli artt. 1176, 2° comma, 1218, 1375, 1703 e seguenti, 1838 cod. civ. e dei generali principi di correttezza e buona fede;

2) per effetto degli accertamenti e declaratorie che precedono, dirsi tenuta e condannarsi [... la Banca], in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente i danni, anche non patrimoniali, nella misura accertata in corso di procedimento, oltre al danno non patrimoniale, e ciò eventualmente

mediante ricorso a criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ., nonché oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;

3) In ogni caso ordinarsi [... alla Banca] di provvedere all'immediato trasferimento dei residui titoli presenti nel dossier [... all'intermediario ricevente] e, altresì, condannarsi [... la Banca], in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente i danni conseguenti al tardivo trasferimento dei titoli, eventualmente mediante ricorso a criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria”.

A sostegno delle pretese vantate, il Ricorrente segnala che, a fronte delle contestazioni rivolte all'Intermediario con reclamo del 27 maggio 2021 e con la successiva nota del 3 novembre, quest'ultimo negava qualsiasi responsabilità a suo carico, fornendo – nella risposta del 28 dicembre – una inedita versione dei fatti, secondo cui la mancata vendita sarebbe dipesa dal fatto che il *broker* di riferimento della Banca non avrebbe reperito alcuna controparte sul mercato americano OTC a causa di restrizioni di taluni titoli – tra cui quelli in lite – introdotte dall'Autorità di vigilanza statunitense. Aggiunge che la Banca non avrebbe fornito, in ogni caso, alcuna documentazione atta a dimostrare la fondatezza delle proprie affermazioni – smentite, invero, dalla circostanza che l'intermediario ricevente riusciva senza alcun problema laddove la Banca aveva fallito – né a giustificare la tardività del trasferimento dei titoli.

Ad avviso del Ricorrente, l'Intermediario avrebbe, dunque, violato gli obblighi tratteggiati dall'art. 21 del TUF, gli obblighi di diligenza del depositario di titoli in amministrazione (*ex art. 1838 c.c.*), ovvero del mandatario professionale (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1703 e 1176 c.c.), nonché i generali doveri di buona fede e correttezza contrattuale. Sul punto viene rilevato che la Banca “*agendo con la minima diligenza richiesta a un intermediario finanziario, [...] avrebbe potuto evitare un grave danno al cliente comunicandogli per tempo di non essere più in grado di negoziare i titoli trattati sul mercato OTC: la Banca, al contrario, non solo non ha avvertito il cliente della circostanza, ma neppure ha istruito il proprio personale*”, oltre a non essersi affatto adoperata per rimediare alla propria negligenza, costringendo il Cliente a rivolgersi ad altro intermediario.

Da qui la richiesta, a titolo di risarcimento del danno emergente, di una somma pari alla differenza tra la quotazione dei titoli in lite al momento degli ordini di vendita e il ricavo dell'avvenuta dismissione tra l'11 e il 13 maggio 2021 per il tramite del nuovo intermediario – da quantificarsi in un importo non inferiore ad € 12.674,00 – cui dovrebbe aggiungersi il costo sostenuto per l'apertura di un deposito presso intermediario e del perdurante mantenimento del dossier originario presso l'Intermediario a causa del mancato trasferimento di taluni titoli.

2. Nel costituirsi nel presente procedimento, l'Intermediario eccepisce anzitutto l'inammissibilità della domanda, dal momento che difetterebbe la competenza dell'Arbitro a pronunciarsi sul mancato trasferimento di taluni strumenti finanziari presso altro intermediario, in quanto si tratterebbe di questione afferente ad obblighi non connessi alla prestazione di un servizio di investimento, quanto al corretto adempimento delle obbligazioni tipiche del contratto di deposito di titoli.

Quanto al profilo del merito, a detta della Banca, il ricorso sarebbe – in ogni caso – infondato in fatto e in diritto, atteso che sarebbero state pienamente osservate le regole di condotta che presiedono allo svolgimento dei servizi di investimento.

Sul punto, l'Intermediario premette che, sin dall'avvio del rapporto risalente al 14 dicembre 2009, Parte Ricorrente ha effettuato investimenti sul mercato americano OTC – come attestato dal rendiconto titoli versato in atti – senza sollevare eccezioni o contestazioni in merito.

Con riferimento alle censure avanzate dal Ricorrente, riferisce che la mancata esecuzione degli ordini di vendita in contestazione – regolarmente accettati, presi in carico e trasmessi al mercato di riferimento – non sarebbe dipesa da cause a sé imputabili, bensì dall'oggettiva impossibilità di reperire sul mercato americano OTC una controparte disponibile a negoziare tali titoli, stante la presenza di limitazioni imposte a riguardo dalle Autorità locali a cui si sarebbe conformato il broker di riferimento. A dimostrazione di tale circostanza, l'Intermediario allega le comunicazioni del broker e della società partner per l'accesso ai mercati, nonché alcuni file excel tratti dai propri sistemi comprovanti il rifiuto della negoziazione dei titoli in lite sull'OTC per via delle restrizioni richiamate.

Sempre a tale riguardo, la Banca precisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del contratto quadro, non può ritenersi “... *responsabile per la mancata o tardiva esecuzione degli ordini dovuta a cause ad essa non imputabili o, comunque, indipendenti dalla stessa*”. Conseguentemente, l'Intermediario contesta e respinge – in quanto infondate e pretestuose – le asserzioni di Parte Ricorrente secondo cui la Banca avrebbe rifiutato o, comunque, sarebbe stata incapace di dare esecuzione a regolari ordini di vendita a causa della sua inoperatività sul mercato OTC americano. Asserzioni queste, peraltro, che – oltre ad essere smentite dai fatti – non risulterebbero essere mai state riferite al cliente da parte del personale addetto.

Quanto, poi, al trasferimento dei titoli in portafoglio presso altro intermediario, attivato dal cliente in data 25 febbraio 2021, la Banca puntualizza di avervi regolarmente provveduto il successivo 18 marzo – quindi nei tempi previsti dalla normativa contrattuale di riferimento – con la sola eccezione di quattro titoli per i quali il trasferimento non sarebbe andato a buon fine esclusivamente per blocchi della depositaria, non dipendenti perciò dalla volontà e/o da negligenza della Banca. A supporto di tale ricostruzione, vengono richiamate le condizioni che regolano il servizio utilizzato, secondo cui è legittima la parziale esecuzione delle richieste di trasferimento titoli in presenza di impedimenti che prescindono dalla volontà dell'Intermediario.

In definitiva, il resistente contesta la fondatezza delle doglianze di Parte Ricorrente, secondo cui la Banca avrebbe provveduto al trasferimento dei titoli “a singhiozzo” e in tempi incompatibili con l'urgenza dettata dalla situazione, versando in atti un report interno che evidenzierebbe il diligente tentativo di consegna dei quattro titoli sul mercato USA per il successivo trasferimento alla Banca ricevente.

La Banca, inoltre, dichiara di aver reso al cliente ogni informazione – circa la mancata esecuzione delle operazioni di vendita e il parziale trasferimento dei titoli – nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento. Infine, e in ogni caso, per quanto attiene al risarcimento del danno non patrimoniale, l'Intermediario richiama l'indirizzo assunto in merito dall'Arbitro, secondo cui una tale richiesta è inammissibile alla luce dell'art. 4, comma 3, del Regolamento ACF.

Per le motivazioni e le ragioni illustrate l'Intermediario chiede, pertanto, all'Arbitro *“di respingere il ricorso.*

3. Nel replicare, il Ricorrente contesta anzitutto la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da controparte, all'uopo richiamando l'orientamento dell'Arbitro, a mente del quale questo Collegio ha già riconosciuto la propria competenza a pronunciarsi (e, conseguentemente, la responsabilità dell'Intermediario), allorquando – analogamente al caso in esame – la doglianza riguarda la tempistica asseritamente dilatata del trasferimento titoli, a causa della quale l'investitore sarebbe stato privato della possibilità di dare pronta esecuzione al suo intendimento di disinvestire i titoli, con conseguente danno.

Aggiunge che la presunta impossibilità oggettiva della vendita allegata dall'Intermediario sarebbe sfornita di dimostrazione. E questo nonostante spetti, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al debitore della prestazione fornire la prova dello specifico impedimento che ne determina l'impossibilità di esecuzione, ferma altresì restando l'incombenza sull'intermediario anche della prova – *ex art. 23, comma 6 del TUF* – di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Il Ricorrente sottolinea anche che la Banca risponde, in ogni caso, dell'operato dei soggetti di cui si avvale nella esecuzione delle proprie prestazioni, a maggior ragione quando si tratta di soggetti che a propria volta si affidano ad altri soggetti in una catena cui il cliente rimane del tutto estraneo.

Egli richiama, ancora, l'attenzione sul fatto che, nelle sue difese, la Banca avrebbe omissis di:

- individuare le autorità locali che avrebbero adottato gli evocati provvedimenti restrittivi, nonché la loro competenza e legittimazione all'adozione di siffatti provvedimenti;
- dimostrare l'esistenza, la natura e il contenuto di tali provvedimenti;
- provare il loro carattere cogente ed inderogabile, considerando che il broker *“in base alle proprie policy interne, ha deciso di conformarsi”* alle predette restrizioni, lasciando quindi intendere che esisteva un margine di discrezionalità nel conformarsi ai provvedimenti delle autorità locali.

Contesta, inoltre, la valenza probatoria dei documenti versati in atti dalla Banca per dimostrare la “impossibilità oggettiva” di dare esecuzione agli ordini di vendita, trattandosi di meri fogli excel, persino sforniti di intestazione, e di corrispondenza tra soggetti estranei al procedimento. Il tutto senza trascurare che l’impossibilità oggettiva della prestazione sarebbe smentita dal fatto che i titoli di cui è lite non solo erano trattati, ma *stavano* registrando forti rialzi (così risultando destituita di fondamento la tesi per cui le condizioni di mercato non ne consentivano la vendita) e che, una volta ricevuti i titoli, l’intermediario ricevente ha potuto venderli senza riscontrare alcun impedimento.

Quanto al tardivo e solo parziale trasferimento del dossier ad altro intermediario, il Ricorrente sostiene che, in presenza della mancata esecuzione degli ordini di vendita e del rifiuto di offrire al cliente soluzioni alternative (tanto da costringerlo a rivolgersi ad altro intermediario), la questione non sarebbe tanto il rispetto del tempo medio di esecuzione del trasferimento, quanto – e piuttosto – “*l’obbligo di non aggravare il pregiudizio arrecato al cliente provvedendo a trasferire con urgenza i titoli*”. In altri termini, l’urgenza del trasferimento del dossier sarebbe stata originata proprio dall’inadempimento dell’Intermediario che avrebbe, quindi, dovuto procedervi più velocemente rispetto alla tempistica standard. Anche con riferimento all’invocata impossibilità oggettiva di eseguire l’integrale trasferimento del dossier titoli (4 titoli erano rimasti in carico all’Intermediario), il Ricorrente richiama le considerazioni sopra svolte in ordine al relativo onere probatorio, sostenendo come l’Intermediario non abbia provveduto a fornire prova di detta impossibilità.

4. Replicando a sua volta, la Banca ribadisce, anzitutto, la rilevanza e l’efficacia probatoria dei file e dei messaggi di posta elettronica, che possono costituire mezzo di prova, così come più volte riconosciuto dal Collegio e dalla Corte di Cassazione. Quanto ai dubbi sollevati circa la legittimità delle politiche adottate dal broker e il carattere cogente della normativa di riferimento a cui lo stesso si sarebbe conformato, la Banca precisa “*come la policy del citato broker [...] recepisca la normativa degli Stati Uniti d’America in tema di requisiti per la trattazione dei titoli OTC da parte degli intermediari e, in particolare, quella della Securities and*

Exchange Commission (SEC)”. Nello specifico, segnala che, con l’emendamento del settembre 2020 alla Rule 15c2-11 dell’Exchange Act, la SEC ha imposto restrizioni alle modalità di trattazione dei titoli sul mercato americano OTC, prevedendo come *dead-line* per l’adeguamento dei broker il 28 settembre 2021. Sul punto, la Banca precisa che il proprio broker si era conformato al citato emendamento già nei mesi precedenti il termine ultimo stabilito e richiama la e-mail di questi versata in atti, ove vengono illustrati i criteri generali affinché un titolo non quotato possa essere considerato trattabile *over-the-counter*.

In particolare, secondo la *policy* del *broker* uniformata alla normativa statunitense, un titolo non quotato, per essere negoziato OTC, deve alternativamente rispettare i seguenti 4 criteri: capitalizzazione maggiore di 50 milioni di dollari e un prezzo superiore ad un dollaro; inclusione nella lista “top tier OTC QX”; essere una ADRs o una GDRs internazionali; non essere classificato come “Caveat Emptor” o bloccato per il *settlement* DTC.

Dalla circostanza della riconducibilità dei titoli di cui è lite all’interno della categoria di cui al punto *sub* 4, l’Intermediario trae argomento per ribadire la correttezza del proprio operato nel caso in esame, conclusivamente insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, la controversia in esame concerne l’accertamento della eventuale responsabilità dell’Intermediario in relazione alla mancata esecuzione di ordini di vendita, impartiti dal Ricorrente il 19 febbraio 2021, aventi ad oggetto azioni Chromocure ord. e Sunrise Consulting ord., e al presunto ritardo nel portare a compimento il trasferimento del dossier titoli presso altro intermediario; richiesta di trasferimento originata essenzialmente dalla necessità di cedere proprio i titoli qui in esame.

Ebbene, preme anzitutto rilevare che deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità per incompetenza dell’ACF sollevata dall’Intermediario con riferimento alla domanda relativa al tardivo trasferimento dei titoli. Come più volte evidenziato da questo Collegio, il contratto di deposito titoli in amministrazione ha

natura ambivalente perché, pur rientrando tra i contratti bancari e avendo una causa tipica, può rivestire al contempo funzione ancillare rispetto alla prestazione di servizi di investimento, quale servizio accessorio. Proprio a ciò avuto riguardo, con un orientamento ormai consolidato, il Collegio ha affermato la propria competenza in tutti quei casi in cui gli obblighi dell'intermediario in qualità di depositante, e quindi connessi alla gestione del deposito titoli del cliente, siano funzionali all'assunzione di idonee scelte di investimento da parte del cliente (*cf.* decisioni n. 68, 335 e 1565). Nel caso in esame, il trasferimento dei titoli ad altro intermediario – nella prospettiva del Ricorrente – veniva richiesto proprio al fine di perfezionare la vendita delle azioni e, quindi, nell'ambito dell'esecuzione di un servizio di investimento.

Ciò anzitutto chiarito e venendo al merito della controversia, il ricorso merita accoglimento nei termini qui di seguito precisati.

Per quanto concerne la mancata esecuzione degli ordini di vendita, risulta corretto muovere dalla premessa secondo cui, alla luce della regola generale dettata dall'art. 1228 c.c. (ai sensi della quale colui che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione dell'opera di terzi risponde anche dei fatti colposi di costoro), l'intermediario deve ritenersi responsabile di comportamenti non in linea con il quadro normativo di riferimento nel caso si avvalga dell'apporto di ausiliari.

A questo riguardo, pur tenendosi conto di quanto rappresentato dalla Banca laddove segnala che, nella vicenda in esame, gli ausiliari di cui si è avvalsa non avrebbero, a ben vedere, posto in essere alcun comportamento violativo - sull'assunto che costituisca un atto esente da profili di censura la condotta del broker che si conformi, con la propria *policy*, alle restrizioni operative introdotte dall'Autorità di settore per la trattazione dei titoli OTC - cionondimeno, dalle evidenze in atti è dato agevolmente evincere come l'impossibilità di vendere le azioni non fosse assoluta, bensì e soltanto relativa, dovendosi ricollegare alla decisione (non necessitata ma del tutto discrezionale) del broker di recepire in via anticipata le novità regolamentari evocate. In altri termini, il chiarimento offerto dallo stesso Intermediario in sede di repliche mostra inequivocabilmente che gli ordini non sono rimasti ineseguiti per assenza di controparti in acquisto o comunque perché le

condizioni di mercato non lo consentivano (circostanza questa, peraltro smentita dal fatto che i titoli in esame non solo, all'epoca, erano negoziati, ma stavano registrando forti rialzi e che, una volta ricevuti i titoli, il nuovo intermediario li ha potuti cedere senza riscontrare alcun impedimento), ma per l'appunto a causa della *policy* del *broker* di cui l'Intermediario si serviva, seppure tramite interposizione di soggetto terzo. Trattandosi, allora, di una condotta non imposta dal *factum principis* ma frutto di una libera scelta dell'ausiliario (tanto che i *brokers* non conformatisi, al tempo, alle restrizioni hanno potuto continuare a trattare sull'OTC, sino al 28 settembre 2021, i titoli di che trattasi), è da ritenere che non sussistano le condizioni per ravvisare una valida esimente in favore dell'Intermediario.

Del resto, la responsabilità della Banca si radica anche in base alla disciplina in materia di prestazione di servizi di investimento. Costituisce consolidato orientamento del Collegio quello secondo cui, nell'ambito del servizio di esecuzione di ordini, pur non essendo l'intermediario tenuto a garantire il perfezionamento degli ordini di vendita impartiti dai propri clienti, incombe comunque su di lui l'obbligo di elaborare delle procedure che, nell'ottica di assicurare una corretta esecuzione degli ordini, identifichino la strategia di esecuzione degli ordini stessi per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (c.d. obbligo di *best execution*) (decisioni n. 1908 e 4594).

Più precisamente, nei casi come quello di specie, al fine di rispettare l'obbligo di *best execution*, l'Intermediario che presti il servizio di ricezione e trasmissione ordini, senza eseguirli in proprio, è chiamato in virtù dell'art. 65, par. 5), del Regolamento Delegato n. 565/2017/UE (attuativo della MiFID II) a valutare anche la strategia di esecuzione elaborata dai soggetti negozianti e, più in generale, dei soggetti di cui si avvale.

Il tutto senza trascurare che, ai sensi dell'art. 65, par. 6), del Regolamento Delegato n. 565/2017/UE, gli intermediari sono chiamati a fornire ai clienti informazioni sulla *policy* e sulle "entità scelte" per l'esecuzione degli ordini, nonché, quando

selezionano altri negozianti per la prestazione di servizi di esecuzione degli ordini, riepilogano e pubblicano, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, i primi cinque negozianti per volume di contrattazioni ai quali hanno trasmesso gli ordini dei clienti nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Ebbene, non può dirsi che l'Intermediario abbia, nel caso di specie, proceduto in tal senso, sicché pare non contestabile la sussistenza dei presupposti per ritenere censurabile l'operato del resistente, per violazione degli obblighi di condotta in materia di *best execution*.

Passando al secondo addebito, quello cioè che rimprovera alla Banca il non tempestivo - nonché parziale - trasferimento del dossier titoli presso altro intermediario, deve premettersi che parte resistente ha ricevuto, il 26 febbraio 2021, la richiesta del Ricorrente di trasferire il relativo portafoglio ad altro intermediario e, come da note informative dell'intermediario ricevente, le azioni Chromocure e Sunrise sono state finalmente dismesse rispettivamente l'11 e il 13 maggio 2021.

Dalle risultanze in atti si evince che lo scarico delle azioni in esame è avvenuto in data 12 marzo 2021, con valuta 18 marzo 2021; pertanto, in conformità ai termini previsti nella modulistica standard dell'Intermediario relativa al servizio in esame, secondo cui "*il trasferimento degli strumenti finanziari accentrati presso un depositario estero richiede in media ventitré giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo*".

Ora, premesso che per il trasferimento dei *dossier* titoli non vi è una disciplina di dettaglio che prescriva specifiche tempistiche (e ciò in considerazione della possibile complessità delle situazioni specifiche e della pluralità di soggetti coinvolti, stante la frequente necessità, per attuare la migrazione degli strumenti finanziari, di far intervenire, oltre il precedente e il nuovo intermediario, anche terze parti, quali depositari in gestione accentrata e sub-depositari), è da rilevare che il termine di 23 giorni previsto nel caso di specie dalla Banca per realizzare il trasferimento delle azioni in esame - in valuta estera (USD e AUD) e accentrato presso un depositario (e, verosimilmente, un sub-depositario) estero - appare ragionevole e nel caso in esame rispettato.

In conclusione, per quanto sopra rappresentato, va ritenuto sussistente il diritto del Ricorrente a vedersi riconosciuto un ristoro in questa sede con riferimento al danno correlato alla mancata esecuzione degli ordini di vendita di che trattasi, in misura pari a euro 12.674,00, quale differenza tra quanto sarebbe stato conseguito se le vendite delle azioni si fossero realizzate il 19 febbraio 2021 e quanto effettivamente ricavato dalle vendite dell'11 e del 13 maggio 2021. Non può, invece, accogliersi la ulteriore richiesta di ristoro del danno non patrimoniale, essendo precluso a questo Arbitro, ai sensi del relativo regolamento, esprimersi a tal riguardo, oltre che la domanda di rifusione delle spese legali, non essendo stata neanche allegata agli atti alcuna idonea evidenza delle stesse.

PQM

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere al Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma rivalutata di euro 14.575,10, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.

Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine, l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di euro 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi